

# **Regolamento per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia - Disciplinare per la gestione dell'albo fornitori.**

## **CAPO I - PROCEDURE IN ECONOMIA**

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Limiti di applicazione
- Art. 3 - Servizio competente
- Art. 4 - Metodi di esecuzione delle procedure in economia
- Art. 5 - Scelta del contraente
- Art. 6 - Certificato di regolare esecuzione

## **CAPO II - ALBO FORNITORI**

- Art. 7 - Albo Fornitori
- Art. 8 - Iscrizione ed aggiornamento
- Art. 9 - Gestione della rotazione
- Art. 10 - Cancellazione dall'Albo dei Fornitori
- Art. 11 - Procedure telematiche

## **CAPO III NORME TRANSITORIE E FINALI**

- Art. 12 - Norma transitoria
- Art. 13 - Norma finale.

### **Art. 1** *(Oggetto)*

1. Il presente regolamento disciplina:

- a) gli acquisti aventi per oggetto la fornitura di beni, servizi (di cui all'allegato 1 punti 5, 6 - lettere a) e b), 7, 9, 11, 14 e dell'allegato 2 del d. Lgs 157) e lavori di valore non superiore a €. 50.000,00 al netto degli oneri fiscali, da eseguirsi in economia. Per l'esecuzione dei lavori in economia si applicano gli articoli del Capo III n.142 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554
- b) gli acquisti di beni e servizi il cui importo è superiore a €. 50.000,00 quando la trattativa privata ovvero le altre procedure di gara non abbiano avuto esito.

2. Il regolamento disciplina inoltre le modalità di gestione ed accesso all'Albo Fornitori dell'Ente.

### **Art. 2** *(Limiti di applicazione)*

1. Le procedure in economia per l'acquisizione di beni e servizi, sono consentite nell'ambito delle somme stanziato a budget fino al limite di importo di cinquantamila euro, oneri fiscali esclusi, per:

- a) acquisto, manutenzione e riparazione di mobili, arredi e suppellettili;
- b) acquisto di libri, acquisto e abbonamento a riviste, giornali e pubblicazioni, anche in via telematica, agenzie di stampa, servizi di stampa, spese di informazione attraverso agenzie di stampa, di propaganda e per le attività ricreative, scientifiche e culturali;
- c) acquisto di carta, stampati e modulistica per ufficio;

- d) acquisto e rilegatura di atti, acquisto di generi di cancelleria, materiale per disegno;
  - e) acquisto, riparazione, manutenzione e noleggio di attrezzature e materiali per tipografia, litografia e riproduzione grafica e cianografica, legatoria, cinematografia, fotografia e apparecchiature tecniche, comprese quelle di videoproiezione e di registrazione audio-video;
  - f) acquisto, riparazione, manutenzione e noleggio di macchine da calcolo e personal computer e spese per il relativo materiale di consumo;
  - g) acquisto, riparazione, manutenzione e noleggio di personal computer, server, router, apparati di rete e quant'altro richiesto per il funzionamento della rete telematica;
  - h) acquisto, riparazione, manutenzione e noleggio di attrezzature e materiali per fotoregistrazione e relativo materiale di consumo;
  - i) acquisto, manutenzione, riparazione e noleggio di automezzi ed autoveicoli in genere, ecc., acquisto di accessori e del relativo materiale di ricambio e di consumo;
  - l) acquisto di combustibili, carburanti e lubrificanti;
  - m) pulizia, derattizzazione, disinquinamento e disinfestazione delle infrastrutture e dei mezzi;
  - n) trasporto, facchinaggio ed acquisto di attrezzature speciali per il carico e lo scarico dei materiali;
  - o) acquisto, confezione e riparazione e noleggio di: capi di vestiario, indumenti da lavoro e biancheria da camera;
  - p) interventi di manutenzione su immobili di proprietà dell'Ente, nonché di manutenzione ordinaria su edifici privati destinati a sedi di uffici o servizi dell'ERSU;
  - q) acquisto, manutenzione e riparazione di attrezzature antincendio;
  - r) riparazioni urgenti di guasti avvenuti a seguito di eventi straordinari o calamitosi ed altri interventi di protezione civile;
  - s) lavori provviste o servizi accessori o di completamento non previsti nei contratti in corso di esecuzione per i quali l'Amministrazione non può o non intende avvalersi della facoltà di imporre l'esecuzione alla controparte contrattuale;
  - t) acquisto attrezzature e servizi vari;
  - u) forniture di derrate alimentari e bevande;
  - v) forniture di medicinali e prodotti parafarmaceutici;
  - x) acquisto di attrezzature e materiali edili, idraulici, elettrici e ferramenta per la manutenzione ordinaria dei beni immobili gestiti dall'Ente;
2. Non è consentito procedere a frazionamenti artificiali allo scopo di eludere il limite di importo di cui al comma 1.

### Art.3 (Servizio competente)

1. Il Servizio Acquisti e Gare attiva le procedure di cui all'art. 1, su richiesta dei Centri di Costo interessati.
2. È di competenza del Servizio Acquisti e Gare il ricorso alle convenzioni quadro definite dalla CONSIP S.p.a., ai sensi dell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, o alle convenzioni di cui all'articolo 59, comma 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché l'attivazione delle procedure semplificate di cui all'articolo 5, comma 5, lettera a), del presente regolamento.

### Art.4 (Metodi di esecuzione delle procedure in economia)

1. Le procedure in economia possono essere eseguite:
    - a) in amministrazione diretta;
    - b) a cottimo fiduciario;
    - c) con sistema misto, cioè parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario.
  2. Sono in amministrazione diretta i servizi ed i lavori per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore, essi sono effettuati con materiali o mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio.
  3. Sono a cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, con procedura negoziata, l'affidamento ad imprese o persone fisiche esterne all'Amministrazione.
- L'esecuzione è effettuata con l'osservanza di quanto stabilito agli articoli 5, 6 e 7.

Art. 5  
(Scelta del contraente)

1. La stipulazione dei contratti relativi alle procedure di cui al presente regolamento avviene mediante ricorso a non meno di tre soggetti, iscritti all'albo dei fornitori di cui all'articolo 8.
2. Il direttore può invitare anche soggetti non iscritti all'albo dei fornitori, purché qualificati, comunque in aggiunta ai tre nominativi di cui al comma 1.
3. La scelta del contraente è al prezzo più basso o sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, o dell'articolo 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, nella quale il prezzo va comunque considerato come elemento di valutazione.
4. È consentita l'aggiudicazione anche in presenza di unica offerta, purché valida, resta salva la facoltà dell'amministrazione di non procedere alla aggiudicazione qualora ritenga l'offerta non conveniente.
5. È consentito il ricorso ad un solo fornitore nel caso di:
  - a) importo non superiore, al netto degli oneri fiscali, a cinquemila euro;
  - b) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, ai fini di assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;
  - c) completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo;
  - d) acquisizione di beni o servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
  - e) eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale.
6. È consentito affidare, previa procedura negoziale, allo stesso contraente, nel corso dello stesso anno solare, l'esecuzione di prestazioni identiche e complementari fino ad un importo pari al contratto precedente maggiorato del 20%, come disposto dall'art. 12 punto 3 della L.R. n. 25 del 28.03.1995.
7. È vietata la cessione del contratto. È consentita l'esecuzione parziale da parte di terzi nei limiti del 30 per cento dell'importo della fornitura aggiudicata, secondo quanto previsto dal d.lgs. 358/1992 e dal d.lgs. 157/1995.

Art. 6  
(Certificato di regolare esecuzione)

1. Le forniture di beni e servizi di cui al presente regolamento sono soggette a rilascio di certificazione di regolare esecuzione, a cura del responsabile del procedimento, mediante attestazione sull'atto dispositivo di pagamento.
2. È consentito il rilascio del certificato di regolare esecuzione parziale delle forniture. In tal caso i pagamenti in conto sono disposti in misura corrispondente.

## CAPO II ALBO FORNITORI

### Art.7

#### *(Albo fornitori)*

1. L'Albo dei fornitori di beni, servizi e lavori è istituito presso il Servizio Acquisti e Gare; contiene l'indicazione dei soggetti ritenuti idonei a concorrere alle forniture di cui al presente regolamento.

Tale idoneità è desunta sulla base dei requisiti stabiliti dall'ERSU tendenti ad accertare: specializzazione, potenzialità economica, capacità produttiva e/o commerciale, serietà, correttezza e puntualità.

2. L'Albo fornitori è ripartito in categorie, in relazione ai settori merceologici e alle caratteristiche delle prestazioni; ove necessario, all'interno delle suddette categorie, sono individuate sottocategorie merceologiche. L'albo consiste in un registro generale recante sul frontespizio Albo dei Fornitori dell'ERSU e contenente pagine timbrate e numerate progressivamente dall'Ufficio competente.

3. L'Albo dei fornitori viene aggiornato trimestralmente con determinazione del direttore sulla base delle domande e delle comunicazioni presentate ai sensi dei commi 4 e 5.

4. Le domande di iscrizione all'Albo sono inoltrate al servizio Acquisti e Gare su apposito modulo, predisposto dal medesimo servizio e disponibile sul sito web dell'Ente, contenente tra l'altro la dichiarazione relativa all'insussistenza di condanne che comportino l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

5. I soggetti iscritti devono comunicare entro trenta giorni dal suo verificarsi ogni variazione dei dati dichiarati ai fini dell'iscrizione.

6. Il ricorso all'Albo Fornitori è obbligatorio per i casi di trattativa privata di cui all'art. 5 comma 1) del presente regolamento;

7. L'Albo Fornitori è approvato con atto del Direttore ed è gestito mediante procedure informatizzate e conservato presso il Servizio Acquisti e Gare.

### Art. 8

#### *(iscrizione e aggiornamento)*

1. Le domande di iscrizione all'Albo dei fornitori sono indirizzate al Direttore dell'ERSU, sull'apposito modello contenente l'indicazione dei requisiti e di tutti gli elementi utili a tal fine.

2. Qualora in una categoria o sottocategoria non siano presenti soggetti in numero sufficiente, al fine di assicurare una effettiva concorrenzialità, il Servizio può integrare i nominativi dell'Albo Fornitori con soggetti iscritti alla C.C.I.A.A., previo accertamento del possesso dei requisiti di idoneità.

**Art. 9**  
**Gestione della rotazione**

1. Per trattative di importo non superiore al netto degli oneri fiscali a €. 5.000,00, il Servizio Acquisti e Gare attua il criterio della rotazione con scorrimento sistematico seguendo l'ordine precostituito della data di iscrizione.

**Art.10**  
**Cancellazione dall'Albo dei Fornitori**

1. La cancellazione dall'Albo fornitori, dei soggetti iscritti, si effettua a cura del Servizio Acquisti e Gare, previa apposita istruttoria da parte del Centro di costo competente dalla quale risulti accertata grave inadempienza contrattuale.

2. Il fornitore viene depennato d'ufficio nei seguenti casi:

a) nei casi di cui all'allegato 1 del D.Lgs. n. 490/94 e s.m.e i.

b) nei casi di non mantenimento dei requisiti di iscrizione;

c) nei casi in cui per tre volte non sia stata presentata offerta a seguito dell'invito a gara dell'Amministrazione, sempreché non pervengano giustificazioni scritte per la mancata partecipazione, che non verranno computate come mancata presentazione dell'offerta.

d) In caso di istanza scritta del soggetto.

3. Una nuova iscrizione non può essere richiesta prima di anni uno dalla cancellazione.

**Art. 11**  
**(Procedure telematiche)**

Il Servizio Acquisti e Gare, per soddisfare le richieste provenienti dai responsabili delle posizioni organizzative, può effettuare gli acquisti attraverso le procedure telematiche.

**CAPO III**  
**(Norme finali)**

**Art. 12**  
**(norma transitoria)**

1. In fase di prima applicazione, i soggetti già iscritti all'albo, sono inseriti di diritto nell'albo dei fornitori di cui all'articolo 8.

**Art. 13**  
**(Norma finale)**

1. Le norme del presente regolamento non si applicano ai contratti di importo pari o inferiore a cinquantamila euro stipulati secondo le procedure di evidenza pubblica ai sensi del d.lgs. 358/1992 e del d.lgs. 157/1995.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni contenute nella normativa e regolamenti vigenti in materia.

### **riferimenti normativi:**

L.R. Marche n. 13 del 18/05/2004 (“Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale” con particolare riferimento all’articolo 2 punto 6 e all’articolo 8 punto 1;

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 621 dell’8/06/2004, che detta “Indirizzi in attuazione della L.R. n. 13/2004...”;

- La L.R. n. 13/04 all’art. 2 punto 6 dispone di adottare regolamenti autonomi per procedere all’acquisizione di beni e servizi per importi non superiori a €. 50.000,00 rimandando alla legislazione regionale, statale e comunitaria per importi superiori ;

- L.R. n° 49/92 “norme sui procedimenti contrattuali regionali”;

- L.R. n° 25/95 modificazioni ed integrazioni alla L.R. 5 novembre 49/92: concernente norme sui procedimenti contrattuali regionali;

- D. L.gs 157/95 “attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi” e s.m.i.;

- D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 che reca: "Regolamento di attuazione della Legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni";

- Art. 26 della Legge 488 del 23.12.1999 - disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 20010;

- Art. 59 della Legge n° 388 del 23.12.2000 - disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001);

- D. L.gs n° 358 del 24 luglio 1992 testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE;

- D. L.gs n° 490/94 e s.m. e i.

- L.R. n° 55 del 02 settembre 1997 semplificazione delle procedure dettate da Leggi Regionali di spesa;